

## SERVIZI DIVERSI ED ACCESSORI

### Informazioni sulla Banca

#### CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A.

Sede Sociale e Direzione Generale in Orvieto, Piazza della Repubblica 21 – Capitale Sociale euro 20.388.976,00 i.v. – Registro delle Imprese di Terni – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00063960553 – Albo delle Banche n. 5123 – Gruppo Banca Popolare di Bari – Iscritto Albo Gruppi Creditizi n. 5424.7 – Gruppo Banca Popolare di Bari RI n. 00254030729 – Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi - [www.cariorvieto.it](http://www.cariorvieto.it)

### Caratteristiche e rischi tipici

#### Struttura e funzione economica

La presente scheda riguarda le seguenti operazioni:

- ⇒ incasso assegni bancari della Banca tratti su Filiali diverse da quella di negoziazione o incasso assegni (bancari, circolari o titoli similari) a carico di altre banche italiane o estere, nonché effetti (cambiali e titoli similari) domiciliati presso propri sportelli o presso sportelli di altre banche italiane o estere; l'importo degli assegni e degli effetti è accreditato sul conto corrente salvo buon fine (s.b.f.) ovvero è riconosciuto dalla banca ad incasso avvenuto (dopo incasso);
- ⇒ pagamento di bollettini e documenti diversi (MAV, FRECCIA, RID, RAV, deleghe fiscali, etc.) per cassa o con addebito in conto corrente.

#### Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- ⇒ variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio).

### Condizioni economiche

#### Avvertenza:

Le commissioni, i diritti e le spese sotto riportati sono indicati nella misura massima, sono validi sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi, le quali saranno recuperate integralmente a parte.

<b>Cambio assegni bancari e circolari</b>	3 per mille (min. € 3,10 - max € 15,49)
<b>Cambio vaglia postali</b>	€ 1,03
<b>Commissione per incasso deleghe fiscali con pagamento a mezzo assegni bancari e circolari</b>	€ 5,16
<b>Commissioni di incasso per bollettino "RAV"</b>	
– pagamento per cassa	€ 3,10
– pagamento con addebito in c/c	€ 1,29
<b>Commissioni di incasso per bollettino bancario "Freccia"</b>	
– pagamento per cassa	€ 1,03
– pagamento con addebito in c/c	€ 0,67
<b>Incarico di versamento in conto corrente postale (per ogni bollettino)</b>	€ 1,55
<b>Pagamenti rate mutuo altri Istituti</b>	€ 2,58
<b>Recupero spese per visure ipocatastali e pregiudizievoli per nominativo</b>	€ 30,00
<b>Recupero spese per visure camerali e protesti per nominativo</b>	€ 3,00
<b>Recupero spese per valutazioni di rischio mediante accesso a banche dati (CRIF) per singola istruttoria</b>	€ 20,00
<b>Spese per certificazioni a:</b>	
– società di revisione	€ 129,11
– altri	€ 41,32
<b>Spese per dichiarazioni relative ad interessi maturati o liquidati</b>	€ 25,00
<b>Commissioni per incasso vincite (oltre le spese sostenute)</b>	1,50% (min. € 51,65 - max € 516,46)

<b>Dichiarazione di sussistenza di credito ai fini successori:</b>	
- spese fisse	€ 129,11
- per ogni assegno	€ 10,33
- per ogni pagina di estratto conto	€ 7,75
<b>Pratiche di successioni e simili:</b>	
- commissioni	1,50% (min. € 77,47 - max € 232,41)
<b>Spese per denunce di furto o smarrimento di assegni bancari/circolari, di libretti di deposito e di titoli in genere, oltre le eventuali spese di ammortamento</b>	€ 25,82
<b>Commissioni per il trasferimento di contante o titoli al portatore in caso di presenza allo sportello di cedente e cessionario</b>	0,20%
<b>Spese fax</b>	€ 5,16
<b>Spese per copie di documentazione (max 10 fogli)</b>	€ 10,00
<b>Commissioni per pagamento bollette TELECOM (per ogni bolletta):</b>	
- per cassa	€ 1,55
- con addebito in c/c	€ 1,03
- su disposizione permanente di addebito in c/c	=====
<b>Commissione per pagamento bollette E.N.E.L. (per ogni bolletta):</b>	
- per cassa	€ 1,55
- con addebito in c/c	€ 1,03
- su disposizione permanente di addebito in c/c	=====
<b>Commissione per pagamento bollette GAS (per ogni bolletta):</b>	
- per cassa	€ 1,55
- con addebito in c/c	€ 1,03
- su disposizione permanente di addebito in c/c	=====
- bollette AMGAS-BARI allo sportello (per cassa o con addebito in c/c)	€ 0,85
<b>Commissioni per pagamento imposte e tasse iscritte nei ruoli esattoriali (per bolletta)</b>	€ 1,55
<b>Commissioni per pagamento contributi I.N.P.S.</b>	€ 1,55
<b>Valute di addebito in conto</b>	Retrodatazione di 1 giorno rispetto alla data di scadenza del pagamento
<b>Commissione per disposizioni di pagamento (oltre 2 gg. di valuta)</b>	€ 5,00
<b>Valuta di addebito per disposizione di pagamento</b>	data del pagamento

### **Principali clausole contrattuali che regolano il servizio**

#### **Disciplina generale del rapporto tra la Banca ed il Cliente**

(normativa contrattuale applicabile a tutti i prodotti e servizi della Banca)

#### **Sintesi discorsiva del contratto “CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE”**

#### **PREMESSA**

Le “Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente” sono state redatte dalla Banca sulla base dell’omonimo schema contrattuale concordato, in data 24 maggio 2000, dall’A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) con le maggiori associazioni dei consumatori.

Esse sono definite “generali” in quanto si applicano - salvo diversi specifici accordi - a tutti i rapporti che il Cliente, ancorché consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive integrazioni e modificazioni), intrattiene con la Banca e a quelli che verranno costituiti successivamente. Nel caso in cui il “consumatore” sia destinatario di una disciplina contrattuale più favorevole, ciò è chiaramente precisato nel corpo del contratto.

I rapporti tra la Banca e il Cliente sono disciplinati, per quanto non previsto dal contratto, dalla legge e dagli usi ritenuti legittimi dal cod.civ.. Con riferimento a questi ultimi, si precisa che sono nulle eventuali clausole di rinvio agli usi per determinare tassi di interesse, prezzi e spese.

#### **Avvertenza**

Il termine: “consumatore” ovvero “consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive integrazioni e modificazioni)” sta ad indicare “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

#### **Reclami e composizione stragiudiziale delle controversie (cfr. art. 2)**

La Banca aderisce all’*Accordo per la costituzione dell’Ufficio reclami della clientela e dell’Ombudsman Giurì Bancario*, il quale prevede una specifica procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice ordinario. Pertanto, per ogni contestazione o reclamo in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami della stessa e, nelle

ipotesi previste, all'Ombudsman Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell'apposito Regolamento il cui testo è a disposizione presso tutte le filiali della Banca.

#### **Diritti di ritenzione e compensazione (cfr. artt. 10 e 11)**

La Banca, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile, è investita dei diritti di compensazione, pegno e ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. In particolare, i diritti di pegno e di ritenzione sono esercitati sui predetti titoli o valori per un importo comunque non superiore a due volte il credito vantato dalla Banca. Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ. (insolvenza del debitore, diminuzione - per fatto del debitore - delle garanzie prestate o mancata costituzione delle garanzie promesse) o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente tali da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili; detta facoltà è, però, esclusa - salvo diverso specifico accordo - quando il Cliente riveste la qualità di "consumatore". Il predetto diritto di compensazione può essere, inoltre, esercitato in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'avvenuta compensazione la Banca è tenuta a dare al Cliente una pronta comunicazione scritta; contro di essa il Cliente non può in alcun caso eccepire la convenzione di assegno. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di avvalersi dei diritti di compensazione, ritenzione e pegno, sino alla concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. Al fine di consentire l'esercizio dei predetti diritti di pegno, ritenzione e compensazione la Banca è autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a richiedere a suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi - a titolo esemplificativo - titoli, quote di fondi d'investimento, certificati di deposito, polizze assicurative presso la Banca e le altre società del Gruppo.

#### **Determinazione e modifica delle condizioni economiche e contrattuali. Diritto di recesso del Cliente (cfr. art. 13)**

Le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti sono indicate nei relativi contratti. Fatto salvo quanto diversamente previsto nei contratti relativi ai singoli rapporti, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, sia le condizioni normative previste nel contratto "Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente", sia le condizioni economiche e contrattuali applicate ai singoli rapporti non a tempo determinato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e sue successive integrazioni o modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e delle relative disposizioni di attuazione. In particolare, qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali viene comunicata espressamente al Cliente (in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente) sotto forma di "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e con preavviso minimo di trenta giorni. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni nel qual caso ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nei contratti di durata il Cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di modifica unilaterale delle norme/clausole contrattuali il verificarsi di uno dei seguenti eventi: nuove disposizioni di legge, normative e regolamentari, provvedimenti delle Autorità competenti, protocolli d'intesa con le Associazioni di consumatori e/o utenti di servizi bancari e finanziari, ecc..

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di modifica unilaterale delle condizioni economiche il verificarsi di uno dei seguenti eventi sia con riguardo a situazioni oggettive sia con riferimento a mutamenti soggettivi del Cliente o della Banca (grado di affidabilità del Cliente, in termini di rischio di credito o mutamenti nelle caratteristiche gestionali della Banca): variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria stabiliti da Banche Centrali (BCE, FED, ecc., in relazione alle valute di riferimento) o anche all'andamento del mercato finanziario e monetario, variazione dei tassi di interesse di primaria importanza per il mercato (ad esempio EURIBOR, LIBOR, IRS) o di altri rilevanti ed oggettivi parametri economici (ad esempio indici ISTAT) ed altre condizioni di mercato (ad esempio, aumento generale dei costi industriali - trasporto valori, forniture di servizi informatici, spese postali, presidi di sicurezza - che abbiano impatto sui costi di produzione delle operazioni e servizi bancari) modifica della struttura dei costi dei prodotti/servizi offerti dalla Banca, variazioni degli oneri sostenuti dalla Banca nei confronti di terzi per l'esplicitamento di servizi connessi ai singoli rapporti, fatti o atti che incidano negativamente sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente o sull'integrità ed efficacia delle garanzie, irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale tale da porre ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità e affidabilità, andamento anomalo del rapporto ancorché non affidato, mancato rispetto delle pattuizioni in ordine a giacenze e/o movimentazione del rapporto da giustificare le condizioni economiche precedentemente pattuite, ecc..

#### **Commissioni e spese - Oneri fiscali (cfr. artt. 14 e 15)**

Le commissioni, le spese, i diritti e gli oneri addebitati al Cliente in relazione ai singoli rapporti sono espressamente previsti nei relativi contratti o, comunque, nei Fogli informativi a sua disposizione presso tutte le filiali della Banca. Gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione ai singoli rapporti sono, in ogni caso, a carico del Cliente.

#### **Foro competente (cfr. art. 16)**

Fatto salvo quanto previsto nei contratti relativi ai singoli rapporti, per ogni controversia che potesse sorgere tra la Banca e il Cliente in relazione ai singoli rapporti, il Foro competente per tutte le azioni intraprese dal Cliente conto la Banca è esclusivamente quello di Orvieto, mentre per tutte le azioni intraprese dalla Banca contro il Cliente il Foro competente può essere liberamente scelto dalla Banca fra i seguenti: il Foro di Orvieto, ovvero quello nella cui circoscrizione si trova la filiale dove è incardinato il singolo rapporto, ovvero il domicilio dichiarato dal Cliente in riferimento al singolo rapporto. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di "consumatore", il Foro competente è elusivamente quello nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente.

## **CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTENENTI ESONERI DI RESPONSABILITÀ DELLA BANCA E/O OBBLIGHI DEL CLIENTE**

### **a) Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente (cfr. art. 3)**

La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente, nei limiti e con le modalità pattuite nei singoli contratti, salvo che ricorra un giustificato motivo che la costringe a rifiutare l'incarico. In tal caso deve dargliene tempestiva comunicazione. In assenza di particolari istruzioni, è la Banca a determinarne le modalità di esecuzione degli incarichi, nel rispetto del principio della diligenza professionale e tenendo conto degli interessi del Cliente. Nell'esecuzione dell'incarico la Banca può farsi sostituire da un proprio corrispondente anche non bancario; il Cliente – a sua volta – può revocare l'incarico conferito fino a quando lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

### **b) Invio di comunicazioni e corrispondenza (cfr. artt. 4 e 5)**

Le comunicazioni del Cliente dirette alla Banca devono essere inviate alla filiale presso cui sono intrattenuti i rapporti. L'invio al Cliente di lettere, estratti conto, nonché le notifiche e qualsiasi altra dichiarazione o comunicazione della Banca sono validamente effettuati all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto. Salvo diverso accordo scritto, se il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e notifiche, compreso l'invio degli estratti conto, sono fatte ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto nei confronti degli altri.

### **c) Deposito delle firme autorizzate e poteri di rappresentanza (cfr. artt. 7 e 8)**

Il Cliente è tenuto a depositare, presso la filiale della Banca ove il rapporto è intrattenuto, la propria firma e quelle delle persone da lui eventualmente autorizzate ad operare con la Banca per suo conto, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Le predette facoltà possono essere revocate o modificate dal Cliente in qualsiasi momento, come pure può intervenire la rinuncia del delegato. In ogni caso la Banca deve essere informata tempestivamente mediante specifica comunicazione scritta, la quale deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata A.R. ovvero presentata direttamente alla filiale ove è intrattenuto il rapporto.

Le revocche, modifiche e rinunce non produrranno alcun effetto se non dopo che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte della Banca della predetta comunicazione scritta.

Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca fino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. Eventuali modifiche di dette facoltà di rappresentanza devono essere comunicate per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. La revoca può essere, invece, disposta anche da un solo cointestatario, il quale è obbligato a informarne gli altri cointestatari. Infine, nei rapporti con la Banca il Cliente e le persone autorizzate devono utilizzare la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata.

### **d) Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto (cfr. art. 9)**

Quando un rapporto è intestato a più persone con facoltà di utilizzo disgiunto, ciascun intestatario ha la facoltà di compiere separatamente, a sua sola firma, qualsiasi operazione (ivi compresa l'estinzione del rapporto) con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari. La modifica o la revoca di tale facoltà di disposizione separata devono essere effettuate da tutti i cointestatari. I cointestatari rispondono in via solidale e indivisibile nei confronti della Banca, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Gli eredi del cointestatario acquistano anch'essi tale diritto di disposizione separata; essi, però, lo devono esercitare congiuntamente. Così come se uno dei cointestatari perde la capacità di agire, il suo legale rappresentante può disporre separatamente del rapporto. In entrambi i casi (morte o sopravvenuta incapacità), se uno solo dei cointestatari comunica alla Banca - anche con semplice lettera raccomandata - la propria opposizione alla facoltà di disposizione separata del rapporto, la Banca pretende che ogni incarico sia disposto da tutti i cointestatari, compresi gli eventuali eredi e il legale rappresentante dell'incapace.

## **SEZIONE IV**

### **SERVIZIO DI INCASSO O DI ACCETTAZIONE DEGLI EFFETTI, DOCUMENTI, ASSEGNI, RL.BA.**

#### **A) Incasso o accettazione degli effetti, documenti e assegni**

##### **Art. 2 - Avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento di titoli**

La banca è autorizzata a non inviare avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e si limita a restituire i titoli non appena ne abbia la disponibilità materiale.

#### **B) Incasso RL.BA.**

##### **Art. 2, comma 3 (esonero di responsabilità per inesattezza dei dati)**

La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare dalla non conformità del contenuto del supporto magnetico o dei dati teletrasmessi a quanto indicato riassuntivamente nella lettera di accompagnamento.

##### **Art. 5, comma 2 (esonero da responsabilità per rifiuto della banca domiciliataria)**

Nel caso in cui le ricevute siano presentate fuori dai termini di cui al comma precedente, la Banca, ove non ritenga di restituirle al cliente presentatore, darà ugualmente corso alle procedure d'incasso, senza assumere però alcuna responsabilità, nel caso d'incasso tramite altre Banche, per l'eventuale rifiuto da parte della banca domiciliataria di procedere all'incasso.

##### **Art. 9, comma 3 (esonero da responsabilità per forza maggiore)**

La Banca non risponde del ritardo nell'invio degli insoluti di cui ai precedenti commi dovuto a colpa lieve o a causa di forza maggiore o di altra natura non imputabile alla Banca stessa.

##### **Art. 10 (sospensione e recesso)**

La Banca ha facoltà di sospendere temporaneamente la prestazione del servizio o di recedervi in qualunque momento con preavviso di almeno un giorno, fermo restando che il servizio stesso viene comunque assicurato per l'incasso delle ricevute già presentate.

##### **Art. 12 (esoneri da responsabilità)**

c) le commissioni e le spese della Banca nonché le ricevute che dovessero ritornare impagate e quelle richiamate secondo quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 4, saranno addebitate in conto corrente ordinario; le ricevute saranno addebitate per importo capitale ed accessori con valuta scadenza, quand'anche non ne fosse ancora avvenuto l'accredito; la Banca resta esonerata da ogni responsabilità per

le conseguenze dannose che potessero comunque derivare da tali addebiti;

e) la Banca declina ogni responsabilità per qualsiasi danno che possa derivare in conseguenza della restituzione delle ricevute impagate i cui importi, per la maturazione delle valute, fossero già stati in precedenza volturati nel conto corrente ordinario, nei modi prima detti, dato che l'importo delle ricevute viene reso disponibile indipendentemente dal buon fine delle medesime.

**Art. 14 (competenza giudiziaria)**

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza della prestazione del servizio è competente l'Autorità giudiziaria di Bari.

**ORGANI E PROCEDURE DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE**

La **Cassa di Risparmio di Orvieto** aderisce all'Accordo per la costituzione dell'**Ufficio Reclami** della clientela e dell'**Ombudsman-Giurì Bancario**, la cui gestione è in capo all'Associazione del **Conciliatore Bancario** con sede in Roma. Tale Accordo prevede una specifica procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice ordinario.

L'Ufficio Reclami e l'Ombudsman-Giurì Bancario sono entrambi competenti a definire i reclami della clientela in ordine all'effettuazione di operazioni e alla prestazione di servizi da parte della Banca.

Per qualsiasi soluzione delle controversie rivenienti dall'esecuzione di operazioni e dalla prestazione di servizi di cui al presente Foglio Informativo il Cliente può rivolgersi al predetto Ufficio e, nelle ipotesi previste, all'Ombudsman-Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell'apposito Regolamento il cui testo è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

**Legenda delle principali nozioni dell'operazione**

<b>Assegni/effetti sbf</b>	<i>Assegni/effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato</i>
<b>Assegni/Effetti al dopo incasso</b>	<i>Assegni/effetti per i quali il correntista riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso</i>
<b>Richieste di esito</b>	<i>Richieste di esito su assegni/effetti inviati all'incasso</i>
<b>RID commerciale-utenze-veloce</b>	<i>Incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato dal debitore</i>
<b>RiBa</b>	<i>Incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore</i>
<b>MAV</b>	<i>Incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso qualunque sportello bancario o postale, utilizzando un apposito modulo inviatogli dalla banca del creditore</i>
<b>Bollettino bancario "Freccia"</b>	<i>Servizio che consente al debitore, al quale è stato inviato dal creditore un modulo standard di bollettino bancario precompilato, di utilizzarlo per effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario</i>

**Offerta "Fuori Sede"**

Da compilare a cura dei "Promotori Finanziari", del personale di "Società convenzionate" e del personale del "nostro Istituto", solo in caso di offerta fuori dai locali della società di appartenenza.

DATI DELLA SOCIETÀ CONVENZIONATA (compresi gli estremi dell'iscrizione in Albi o Elenchi)

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO INCARICATO CHE CONSEGNA AL CLIENTE COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DELL'AVVISO CONTENENTE "LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA"

QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO

NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI È STATA CONSEGNA COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DELL'AVVISO CONTENENTE "LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA"

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL SOGGETTO SOPRAINDICATO, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DELL'AVVISO CONTENENTE "LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA"

\_\_\_\_\_ (DATA)

\_\_\_\_\_ (FIRMA)

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.